

Distacco del personale soggetto a IVA per i contratti dal 2025

Introduzione

La Legge 14 novembre 2024, n. 166 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale – ha convertito in legge il Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “Decreto Salva-infrazioni”), inserendo una previsione che prevede l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di **prestito o distacco di personale**.

In particolare, questa novità è stata inserita nell’art. 16-ter del citato Decreto Salva-infrazioni, finalizzato all’attuazione di obblighi derivanti da atti unionali e alla chiusura di procedure di infrazione e di “pre-infrazione”.

I La disciplina IVA del distacco del personale

Fino all’emanazione del Decreto Salva-infrazioni, a norma dell’art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, non erano rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi del personale a fronte dei quali era versato solo il rimborso del relativo costo. In sostanza, se l’impresa distaccante riaddebitava all’impresa distaccataria il solo costo del personale distaccato, l’operazione non sarebbe rientrata nel campo di applicazione IVA; diversamente l’operazione sarebbe stata assoggettata ad imposta.

Il citato art. 8, comma 35, è stato, però, ritenuto in contrasto con la disciplina comunitaria dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 11 marzo 2020 n. C-94/19: secondo la sentenza, infatti, il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo il requisito di onerosità dell’operazione e la presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

I principi della Corte di Giustizia sono stati successivamente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità per cui, ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività, l’operazione è soggetta ad imposta (la quale risulta, quindi, detraibile da parte del destinatario del servizio) **indipendentemente dall’importo del corrispettivo**.

II Le novità introdotte dal Decreto Salva-infrazioni

L'art. 16-ter del Decreto Salva-infrazioni (rubricato *"Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"*) ha disposto:

- (i) l'abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67;
- (ii) che gli effetti della suddetta abrogazione si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati **a decorrere dal 1° gennaio 2025**; e
- (iii) che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025, sia in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE 11 marzo 2020 n. C-94/19, sia in conformità all'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, **per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi**.

Pertanto, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Salva-infrazioni, **a partire dal 1° gennaio 2025, tutte le prestazioni di prestito o distacco di personale saranno assoggettate ad IVA**, a prescindere dall'importo del riaddebito. In ogni caso, sono fatti salvi i comportamenti adottati in passato dai contribuenti, purché non siano intervenuti accertamenti definitivi.

L'intervento legislativo deve essere accolto con favore, in quanto consente di fare chiarezza sia sul regime IVA applicabile al distacco, sia sugli effetti in capo al soggetto distaccatario. A tale ultimo riguardo, è possibile notare che gli effetti della nuova norma varieranno a seconda della natura dei soggetti interessati. Nei gruppi industriali, dove l'entità ricevente ha generalmente un diritto pieno alla detrazione IVA, non si determineranno particolari impatti nel ricevere una prestazione soggetta a IVA. Al contrario, nei gruppi finanziari (banche, assicurazioni, etc.) dove il diritto alla detrazione è limitato, il nuovo regime determinerà un aggravio di costo (in assenza di Gruppo IVA).

Alla luce di quanto sopra, sarà opportuno valutare se continuare a distaccare il personale o rivedere la pratica dei distacchi infragruppo, ad esempio affidando l'esecuzione di servizi specifici ad altre strutture di gruppo laddove questo consenta di minimizzare i costi, specie quando il distaccatario abbia un diritto alla detrazione IVA limitato, nel rispetto delle politiche di Transfer Pricing del Gruppo. Il tema va valutato anche dal punto di vista giuslavoristico, per adeguare i consueti schemi contrattuali alle mutate previsioni normative e comunque impone una riflessione di convenienza generale di tale istituto in casi ove la sua applicazione coinvolga un numero considerevole di dipendenti.

Per ogni ulteriore chiarimento, è possibile contattare i Professionisti dello Studio.

tax@chiomenti.net

labour@chiomenti.net